



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BRESCIA - SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brescia in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Silvia Mossi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 2641/2016 R.G. promossa

Da:

con l'avv. Alfredo Cursio

RICORRENTE

contro:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro pro tempore, U.S.R. PER LA LOMBARDIA, AMBITO TERRITORIALE DI BRESCIA, U.S.R. PER LA CAMPANIA, AMBITO TERRITORIALE DI CASERTA, in persona del dirigente pro, tutti in proprio

CONVENUTA

Oggetto: mobilità

Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. e 700 c.p.c. depositato il 26.09.2016 deduceva: a) di essere stata assunta dal Miur con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito della fase C) prevista dalla l. 107/2015, in quanto inserita nella Graduatoria ad esaurimento della provincia di Roma; b) di essere stata immessa in ruolo con decorrenza giuridica dall'01.09.2015 come docente di scuola primaria in forza del piano straordinario di assunzioni ex l. 107/2015 art. 1 comma 98 lett. c) (cd. Fase C provenienti da Gae) presso l'ambito territoriale di Caserta e di avere quindi presentato, nei modi e nei termini previsti dal CCNI dell'8.4.2016, domanda per



partecipare alla fase C della mobilità per l'a.s. 2016/2017 per la classe di concorso scuola primaria esprimendo le proprie preferenze territoriali, con riconoscimento di punti 33; c) di essere stata invece destinata su posto comune nell'ambito territoriale Lombardia 0006 su posto comune, non indicato nella domanda di mobilità; d) che risultavano assegnati nelle province ed ambiti richiesti altri insegnanti privi di titoli di preferenza, partecipanti alla medesima fase delle operazioni di mobilità (Fase C) ed aventi un punteggio inferiore al suo e privi di precedenza; e) che a seguito di presentazione di istanza di conciliazione non era mai stata convocata; f) che ciò costituiva violazione dell'O.M. 8 aprile 2016 n. 241, del CCNL 8 aprile 2016, dei principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La ricorrente chiedeva, quindi: a) previa disapplicazione del provvedimento lesivi della propria posizione giuridica soggettiva e del provvedimento con cui è stato disposto il suo trasferimento nell'A.T. Lombardia 006, di ordinare al Miur di assegnare la ricorrente in via definitiva nell'Ambito territoriale Campania 0011 ovvero in altri ambiti territoriali indicati nella domanda di mobilità in considerazione del punteggio di titolarità. Si costituiva il Miur eccependo in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell'A.G.O. in favore del giudice amministrativo e chiedendo l'estensione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti trasferiti negli ambiti richiesti dalla ricorrente. In via preliminare di merito, il Ministero evidenziava poi che il 31.02.2017 era stata stipulata con le organizzazioni sindacali di categoria una ipotesi di accordo politico sulla mobilità per l'anno scolastico 2017/2018, contenente numerose deroghe alla legge n. 107/2015, con conseguente difetto di interesse ad agire della ricorrente. Nel merito, il Miur affermava l'infondatezza del ricorso, deducendo che i docenti indicati dalla ricorrente come ingiustamente a lei preferiti



avevano ottenuto il trasferimento per la più favorevole collocazione dell'ambito di destinazione nell'ordine delle loro preferenze territoriali. All'udienza del 1 giugno 2017, discussa la causa, veniva data lettura del dispositivo e dei seguenti contestuali

Motivi della decisione

Va affermata in via pregiudiziale la giurisdizione del giudice ordinario venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'assegnazione della sede di servizio, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo - in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (cfr. sul punto, Cass., Sez. U., sent. n. 16756 del 23 luglio 2014). Tale principio appare applicabile al caso di specie, rivendicando la ricorrente un diritto soggettivo in ipotesi riconosciute da norme primarie, diritto non degradabile ad interesse legittimo ad opera dei decreti adottati dal Ministero, trattandosi, come più volte ripetuto dalla Suprema Corte, di atti assunti con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato e deputati unicamente a dettare regole procedurali e di dettaglio per l'assegnazione della sede di servizio, senza alcun margine di discrezionalità tecnica o amministrativa.

Va respinta, inoltre, la richiesta del MIUR di integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti trasferiti negli ambiti richiesti dalla ricorrente. Ciò in quanto nel processo civile l'integrazione del contraddittorio è obbligatoria soltanto nei casi di litisconsorzio necessario, e cioè quando *"la decisione non può*



pronunciarsi che in confronti di più parti", mentre nel caso di specie si richiede una pronuncia che incide sul rapporto di lavoro tra la ricorrente ed il Miur, rapporto di lavoro nel quale non sono ovviamente coinvolti altri soggetti nei cui confronti s'imponga la pronuncia della decisione.

Sempre in via preliminare non può ritenersi cessata la materia del contendere né la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della odierna ricorrente a seguito dell'accordo politico sulla mobilità per l'anno scolastico 2017/2018 sottoscritto il 29 dicembre 2016 in quanto la presentazione della nuova domanda di mobilità per l'a.s. 2017/2018 della ricorrente, documentata dal MIUR, non ha ancora avuto seguito a fronte della mancata chiusura allo stesso della procedura di tal che permane immutato l'interesse ad agire della ricorrente nel presente giudizio.

Ciò premesso ed entrando nel merito della vertenza, la procedura di mobilità alla quale ha partecipato la ricorrente è stata disciplinata dall'art. 1 co. 108 e ss. della legge n. 107 del 2015, dall'O.M. 8 aprile 2016, n. 214 e dal CCNL 8 aprile 2016.

L'art. 1 co. 108 della legge n. 107 del 2015 così dispone: *"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma*



98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale."

La procedura di mobilità in questione è stata poi disciplinata più nel dettaglio dall'art. 6 del CCNL dell'8 aprile 2016, che ha previsto una sua articolazione in quattro fasi e, con riferimento alla fase C qui d'interesse, quella relativa agli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 dalle Gae, ha stabilito: "Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. (...) Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1."

A sua volta, l'allegato 1 del CCNL prevede, per la fase C), che "l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente: a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto III) -1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti



beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza. Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.”.

Il punteggio determinato secondo la tabella di valutazione (Allegato D al CCNL) è costituito da un “punteggio base” fisso - determinato dall’anzianità di servizio, dalle esigenze familiari e dal possesso di titoli generali - cui può aggiungersi un punteggio “variabile”. In particolare, sono riconosciuti 6 punti per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli oppure per la cura di prossimi congiunti con disabilità. Questa parte variabile spetta al docente solo in relazione all’ambito territoriale riferito ad uno specifico Comune.

Secondo le previsioni contrattuali già citate, l’amministrazione doveva considerare per ciascun docente l’ordine di preferenza e, per stabilire l’ordine di graduatoria, il punteggio assegnato, punteggio che poteva variare nei vari ambiti richiesti tra le preferenze. È in questa prospettiva che va intesa la previsione di cui all’allegato 1 per cui *“per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla Tabella di valutazione dei titoli allegata al*



presente contratto". Infatti, proprio per la variabilità del punteggio a seconda dell'ambito di assegnazione, non era possibile per l'Amministrazione redigere un'univoca graduatoria tra tutti i docenti interessati, ma occorreva l'individuazione del loro punteggio in relazione a "ciascuna preferenza", da intendersi come "ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze".

Tanto precisato, non è condivisibile la diversa tesi sostenuta dal Miur, secondo la quale la previsione dell'Allegato 1 imponeva il confronto tra prime preferenze di ciascuno dei docenti, laddove in caso di prima preferenza coincidente tra più di essi la scelta sarebbe stata condotta in relazione al diverso punteggio, operante dunque come criterio successivo ed eventuale. Tale interpretazione si pone in contrasto con la previsione secondo cui non solo *"per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla Tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto",* ma anche *"L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica."* Inoltre, tale interpretazione si pone in contrasto anche con l'art. 97 Cost. per come declinato dall'art. 28 D.P.R. n. 487 del 1994, a norma del quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore.

Ne consegue che la preferenza accordata a tali docenti risulta contraria alla disciplina applicabile come sopra ricostruita, con conseguente accoglimento della domanda di assegnazione ad uno degli ambiti prescelti dalla ricorrente secondo l'ordine delle preferenze espresse ed il rispetto dei criteri di legge e del CCNI vigenti.

In particolare, dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente risulta che la ricorrente che aveva inoltrato domanda di trasferimento per il posto comune e/o per la lingua inglese, è stata scavalcata ingiustamente, ad esempio, dalla docente ,



assegnata con soli 27 punti su posto comune all'ambito Lazio 0021 e da [REDACTED], assegnata all'ambito Lazio 001 con punti 27, inferiore al punteggio assegnato alla ricorrente la quale aveva parimenti indicato tali ambiti nelle proprie preferenze e aveva partecipato alla medesima fase C della procedura di mobilità.

Per contro, non risulta prodotta documentazione attestante trasferimenti di docenti ritenuti illegittimi negli ambiti territoriali della Regione Campania indicati per primi nell'ordine delle preferenze espresse dalla ricorrente nella domanda di mobilità.

L'Amministrazione convenuta, dunque, va condannata ad assegnare la ricorrente all'ambito 0021 Lazio provincia di Latina o all'ambito 001 Lazio provincia di Roma ovvero, ove ciò non fosse possibile a seguito dei trasferimenti medio tempore eventualmente avvenuti, ad un'altra sede comunque compresa all'interno degli ambiti territoriali dalla stessa prescelti secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità e sulla base del punteggio alla stessa attribuito.

La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni altra, domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa,

1) dichiara illegittimo il trasferimento della ricorrente presso l'Ambito Territoriale della Regione Lombardia 0006 e ordina al MIUR di assegnarla all'ambito Lazio 0021 o all'ambito Lazio 001 ovvero ad un'altra sede compresa all'interno degli ambiti territoriali dalla stessa prescelti secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità e sulla base del punteggio alla stessa attribuito;

2)compensa integralmente le spese di lite tra le parti.



Brescia, 1 giugno 2017.

Il giudice
Silvia Mossi

